



Bruxelles, 6 novembre 2019  
(OR. en)

12536/09  
DCL 1

CONSOM 154  
MI 294  
USA 63  
EDPS 6  
DATAPROTECT 52

### DECLASSIFICAZIONE<sup>1</sup>

---

del documento: ST 12536/09 RESTREINT UE

data: 31 luglio 2009

nuovo status: Pubblico

---

Oggetto: Raccomandazione della Commissione al Consiglio finalizzata ad autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America in merito ad un accordo di cooperazione e scambio d'informazioni nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo

---

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

---

<sup>1</sup> Documento declassificato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2019.

# RESTREINT UE



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 luglio 2009  
(OR. en)**

**12536/09**

**RESTREINT UE**

**CONSOM 154  
MI 294  
USA 63  
EDPS 6  
DATAPROTECT 52**

## **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 27 luglio 2009

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

---

Oggetto: Raccomandazione della Commissione al Consiglio finalizzata ad autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America in merito ad un accordo di cooperazione e scambio d'informazioni nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2009) 1045 definitivo.

All.: SEC(2009) 1045 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.7.2009  
SEC(2009) 1045 definitivo

RESTREINT UE

**RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO**

**finalizzata ad autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America in merito ad un accordo di cooperazione e scambio d'informazioni nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo**

**DECLASSIFIED**

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

### **finalizzata ad autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America in merito ad un accordo di cooperazione e scambio d'informazioni nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo**

#### **A. RELAZIONE**

Visti gli scambi internazionali sempre più intensi e le filiere di approvvigionamento globali, la necessità di garantire la sicurezza dei prodotti di consumo è una preoccupazione che la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America condividono. La cooperazione e lo scambio d'informazioni tra autorità pubbliche diventano un elemento essenziale per garantire un'efficace sorveglianza del mercato e il rispetto della legislazione sulla sicurezza dei prodotti di consumo, in particolare per quanto riguarda i controlli sulle importazioni, nonché il corretto funzionamento dei mercati. Una cooperazione imperfetta e le carenze che ne conseguono a livello di rispetto dell'applicazione fanno sì che i produttori e i distributori possano continuare a fornire prodotti pericolosi nei territori in cui non sono ancora stati evidenziati dei rischi. Tutto questo va a discapito della salute e della sicurezza dei consumatori e mina la fiducia che questi ripongono nei mercati, provocando distorsioni della concorrenza che danneggiano i produttori e i distributori che operano nel rispetto della legge.

All'interno dell'Unione europea la Comunità si è impegnata a garantire la sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari e a favorire la cooperazione e lo scambio d'informazioni tra Stati membri con l'adozione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti<sup>2</sup>.

La direttiva stabilisce le condizioni alle quali le autorità responsabili della sicurezza dei prodotti devono provvedere alla sorveglianza del mercato, far rispettare la legislazione in materia e collaborare e scambiare le informazioni tra di loro e con la Commissione europea per garantire la sicurezza dei prodotti di consumo. In particolare la direttiva istituisce il sistema comunitario di scambio rapido di informazione (RAPEX) per i prodotti non alimentari che garantisce l'efficacia delle comunicazioni tra le autorità nazionali e la Commissione per evitare che vengano forniti prodotti pericolosi.

Tuttavia, i problemi riguardanti la sorveglianza del mercato e il rispetto dell'applicazione della legge travalicano i confini dell'Unione europea. Visto che, in buona parte, i prodotti (o le marche di prodotti) commercializzati sulle due sponde dell'Atlantico sono gli stessi (ad esempio giocattoli e articoli per bambini, apparecchiature elettroniche e abbigliamento), la Commissione ha già avviato contatti con le autorità competenti in materia di sicurezza dei prodotti di consumo negli Stati Uniti d'America. Inoltre, esperti della Commissione e degli USA (in particolare la *Consumer Product Safety Commission*) partecipano a discussioni informali nell'ambito di forum di cooperazione multilaterali tra autorità di regolamentazione in materia di sicurezza dei prodotti.

---

<sup>2</sup> GUL 11 del 15.1.2002, pag. 4.

La cooperazione nell'ambito della sicurezza dei prodotti di consumo è già in atto nel contesto delle linee guida del 2005<sup>3</sup> e comprende scambi periodici di informazioni non riservate sui prodotti pericolosi e sulle azioni correttive; tuttavia per uno scambio sistematico di informazioni riservate sulla sicurezza dei prodotti servono una base giuridica più solida e strutture più trasparenti. Negli Stati Uniti le autorità competenti hanno ottenuto, per legge, l'autorizzazione a partecipare allo scambio di informazioni riservate sulla sicurezza dei prodotti con governi stranieri dopo l'adozione, nell'agosto del 2008, del *Consumer Product Safety Improvement Act*, una legge destinata a migliorare la sicurezza dei prodotti di consumo.

All'interno della Comunità la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti offre la possibilità di collaborare con paesi terzi e prevede la conclusione di accordi internazionali. L'articolo 12, paragrafo 4, stabilisce che i paesi terzi possono accedere a RAPEX nell'ambito di accordi tra la Comunità e i paesi stessi, secondo le modalità definite in tali accordi. Questi ultimi devono basarsi sul principio di reciprocità e contenere disposizioni sulla riservatezza analoghe a quelle vigenti nella Comunità.

Anche il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93<sup>4</sup> fa riferimento al sistema RAPEX ai fini dello scambio di informazioni sui rischi posti, tra i vari interessi pubblici, alla sicurezza dei consumatori da parte dei prodotti disciplinati dalla normativa comunitaria in materia di armonizzazione. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento, l'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti si applica "mutatis mutandis". L'articolo 26 del regolamento, inoltre, prevede che le autorità di vigilanza del mercato dell'UE possano collaborare con le autorità competenti di paesi terzi al fine di scambiare informazioni e assistenza tecnica, promuovere e agevolare l'accesso ai sistemi europei di supporto all'informazione e promuovere le attività di valutazione della conformità, vigilanza del mercato e accreditamento (ad esempio scambi di personale, azioni congiunte, scambio di esperienze, informazioni e buone pratiche). A norma del regolamento la Commissione deve sviluppare, in cooperazione con gli Stati membri, programmi adeguati a tal fine. Il regolamento sarà applicabile dal 1° gennaio 2010.

La conclusione di un accordo internazionale con gli Stati Uniti d'America in materia di cooperazione e scambio d'informazioni presenta un evidente valore aggiunto. Se ricevono informazioni dagli Stati Uniti su prodotti pericolosi, danni e azioni correttive intraprese in quel territorio, le autorità degli Stati membri dell'UE potranno definire con maggiore precisione le proprie azioni di sorveglianza del mercato e rispetto dell'applicazione della normativa. Analogamente, le informazioni su prodotti pericolosi e azioni correttive intraprese nella Comunità permetterebbero alle autorità statunitensi di prendere provvedimenti. Tutti questi interventi aumenterebbero la sicurezza dei prodotti al di qua e al di là dell'Atlantico.

La Commissione ritiene pertanto che sarebbe opportuno avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo di cooperazione e scambio d'informazioni nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo. Tale accordo dovrebbe essere negoziato a livello comunitario per garantire il massimo livello di tutela della salute e della sicurezza dei

---

<sup>3</sup> *Guidelines for information exchange and on administrative cooperation between the U.S. Consumer Product Safety Commission and the Directorate-General for Health and Consumer Protection of the European Commission*, febbraio 2005, [http://ec.europa.eu/consumers/cons\\_safe/prod\\_safe/coop\\_USA\\_guidelines.pdf](http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/coop_USA_guidelines.pdf).

<sup>4</sup> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

consumatori e una cooperazione efficiente con gli Stati Uniti d'America. Gli Stati membri, del resto, si affidano sostanzialmente alla Commissione per l'organizzazione di tale cooperazione. L'accordo proposto va considerato come una prima fase di un processo che, idealmente, dovrebbe portare alla conclusione di accordi analoghi con gli organismi di regolamentazione statunitensi in materia di scambio d'informazioni e cooperazione tecnica per i prodotti non di consumo che rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione comunitaria in materia di armonizzazione di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 765/2008.

La presente raccomandazione propone che la Commissione sia autorizzata ad avviare negoziati, a nome della Comunità, con gli Stati Uniti d'America nei suddetti settori, previo accordo degli Stati membri dell'UE in seno al Consiglio.

I negoziati dovrebbero perseguire gli obiettivi indicati di seguito.

In primo luogo, dovrebbero offrire una base giuridica più solida per la cooperazione e lo scambio d'informazioni con la/le autorità competente/i degli Stati Uniti d'America nel campo della sicurezza dei prodotti di consumo, compreso l'accesso alle informazioni contenute nel sistema RAPEX.

In secondo luogo, i negoziati dovrebbero istituire la partecipazione allo scambio di personale, alle attività congiunte e ad altre forme di cooperazione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti con la o le autorità competenti degli Stati Uniti d'America.

In terzo luogo, si tratta di definire, se del caso, le disposizioni finanziarie per la suddetta cooperazione con gli Stati Uniti d'America, compresi il contributo finanziario al funzionamento, alla manutenzione tecnica e all'aggiornamento di eventuali database che potranno essere istituiti o utilizzati ai fini dello scambio di informazioni.

Oltre a questi obiettivi nel corso dei negoziati potranno essere esaminate disposizioni più generali, ad esempio l'istituzione di un comitato misto composto da rappresentanti delle parti contraenti, incaricato di garantire la corretta applicazione di ogni eventuale accordo che potrà scaturire dai negoziati e di adeguarlo alla legislazione nuova o alle modifiche della legislazione vigente.

DECLASSIFIED

## **B. RACCOMANDAZIONE**

In considerazione di quanto precede, la Commissione raccomanda:

- che il Consiglio la autorizzi a negoziare con gli Stati Uniti d'America un accordo sulla cooperazione e lo scambio di informazioni in materia di sicurezza dei prodotti di consumo;
- che il Consiglio la autorizzi a condurre tali negoziati a nome della Comunità europea, secondo quanto previsto dal trattato, e designi un comitato speciale per assisterla in questo compito e
- che il Consiglio adotti le direttive di negoziato allegate.

**DECLASSIFIED**

## ALLEGATO

### DIRETTIVE DI NEGOZIATO

1. I negoziati sono finalizzati alla conclusione di un accordo sulla cooperazione e lo scambio di informazioni in materia di sicurezza dei prodotti di consumo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America.
2. La Commissione partecipa ai negoziati per garantire che l'eventuale accordo:
  - (1) offra una base giuridica più solida per la cooperazione e lo scambio d'informazioni con la/le autorità competenti degli Stati Uniti d'America nel campo della sicurezza dei prodotti di consumo, compreso l'accesso alle informazioni contenute nel sistema RAPEX;
  - (2) sia basato sul principio di reciprocità, come definito nell'accordo pertinente, e fornisca le condizioni e le salvaguardie necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni coperte da segreto professionale;
  - (3) istituisca la partecipazione allo scambio di personale, alle attività congiunte e ad altre forme di cooperazione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti con la/le autorità competenti degli Stati Uniti d'America;
  - (4) definisca, se del caso, le disposizioni finanziarie per la suddetta cooperazione con gli Stati Uniti d'America, compresi il contributo finanziario al funzionamento, alla manutenzione tecnica e all'aggiornamento di eventuali database che potranno essere istituiti o utilizzati ai fini dello scambio di informazioni;
  - (5) istituisca le condizioni e le salvaguardie necessarie per l'elaborazione dei dati comunicati agli Stati Uniti d'America al fine di garantire un livello di tutela dei dati personali conforme ai principi istituiti dalla direttiva 95/46/CE<sup>5</sup> e dal regolamento (CE) n. 45/2001<sup>6</sup>;
  - (6) preveda, ove necessario, l'istituzione di un comitato misto composto da rappresentanti delle parti contraenti, incaricato di garantire la corretta applicazione di ogni eventuale accordo che potrà scaturire dai negoziati e il relativo adeguamento alla legislazione UE nuova o alle modifiche della legislazione UE vigente;
  - (7) sia adottato per un periodo illimitato e

---

<sup>5</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8) giunga a conclusione dopo notifica della denuncia dell'accordo di una delle due parti contraenti.

3. La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito dei negoziati nonché, se del caso, sugli eventuali problemi che possano insorgere durante il loro svolgimento.

**DECLASSIFIED**